



GIUNTA REGIONALE

Seduta del 28 LUG. 2017

Deliberazione N. 406

L'anno il giorno del mese di 28 LUG. 2017

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. LUCIANO D'ALFONSO

con l'intervento dei componenti:

1.	<u>DI MATTEO ASSENTE</u>	6.	<u>PAOLUCCI</u>
2.	<u>LOLLI ASSENTE</u>	7.	<u>PEPE</u>
3.	<u>GEROSOLIMO</u>	8.	<u>SCLOCCO ASSENTE</u>
4.	9.
5.	10.

Svolge le funzioni di Segretario Stefania Valeri

OGGETTO

L.R. n. 38 DEL 27.07.2017 - VALIDAZIONE DEI CRITERI DI CUI ALLA D.G.R. n. 247 IN DATA 09.05.2017 E DEI CONTEGGI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI SALDI SUI CONTRIBUTI DI ESERCIZIO DEL TPL EX L. n. 151/1981, L.R. n. 62/1983 E SS.MM.II. PER LE ANNUALITA' 2004/2014. APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che

- con i DD.PP.RR. 14 gennaio 1972, n. 5 e 24 luglio 1977, n. 616 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative del servizio pubblico dei trasporti;
- la Legge 10 aprile 1981, n. 151 "Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali" ha definito i principi fondamentali cui le Regioni a statuto ordinario devono attenersi nell'esercizio delle potestà legislative e di programmazione in materia di trasporto pubblico locale;
- oltre a individuare i diversi tipi di gestione dei servizi di trasporto, la predetta Legge n. 151/81 ha stabilito che siano le Regioni a provvedere, con le modalità di cui all'art. 5, all'erogazione di contributi di esercizio a favore delle ditte che esercitano attività di trasporto pubblico locale;
- la Regione Abruzzo, in attuazione della normativa nazionale, ha emanato la L.R. 9 settembre 1983, n. 62 che fonda il sistema contributivo dei servizi di trasporto pubblico locale sul sistema dei costi standard e su erogazioni in acconti e successivi conguagli a saldo, ma non ha quantificato il costo standard

- consuntivo sulla scorta del quale sarebbe stato possibile pervenire ad una determinazione univoca dei conguagli a saldo;
- fino all'esercizio 2003 quanto dovuto alle Aziende ed ai Comuni titolari di servizi di Trasporto pubblico locale in concessione è stato corrisposto dalla Regione Abruzzo, a mezzo di acconti e di successivi saldi, determinati questi ultimi con appositi accordi transattivi;
 - medio tempore sono intervenute disposizioni normative nazionali e regionali (L. n. 47/04, L. n. 58/05, L. n. 296/06 e Accordo 30/04/2009, L.R. n. 143/99, L.R. n. 44/05) che hanno inciso sul sistema di contribuzione del trasporto pubblico regionale;
 - la Regione Abruzzo comunque non si è dotata di un regolamento che, partendo dalla individuazione del costo standard consuntivo, consentisse di quantificare i conguagli a saldo tenendo anche conto delle intervenute precitate norme;
 - a partire dal 2004 la Regione Abruzzo ha corrisposto gli acconti, ma risultano ancora da definire i rapporti attinenti la determinazione dei saldi a conguaglio;
 - alcuni concessionari, nel vedersi corrispondere gli acconti e le altre spettanze derivanti dalle precitate leggi, ma non i conguagli a saldo, hanno adito le vie giudiziarie;
 - nelle cause finora giunte a sentenza la Regione Abruzzo è stata condannata per inadempienza, con gravissime conseguenze sotto il profilo finanziario per le casse regionali, avendo il Tribunale civile di L'Aquila riconosciuto alle parti attrici somme ingenti sia come sorte capitale, sia a titolo di interessi legali e maggior danno, oltre a spese legali (periodo 2004/2007 circa € 11mln di sola sorte capitale per n. 5 aziende; periodo 2004/2008 circa € 2,2mln di sola sorte capitale per n. 3 aziende);
 - le decisioni di primo grado fondano i dispositivi su perizie rese dai Consulenti Tecnici d'Ufficio altamente penalizzanti per questa Amministrazione;
 - la Regione ha impugnato dette sentenze di primo grado ritenendo le ragioni poste a suffragio delle stesse viziate da errori metodologici e di calcolo, nonché basate su metodologie tra loro differenti e contrastanti;
 - le suindicate cause sono tuttora sub iudice dinanzi la Corte d'Appello di L'Aquila;

DATO ATTO che

- l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha rappresentato, al fine di evitare ulteriori gravosi contenziosi con le aziende di Tpl che non hanno agito in giudizio, la necessità che la vicenda venga risolta con l'adozione di tutti i provvedimenti idonei ad eliminare la rilevata incertezza sulle somme da corrispondersi ai concessionari del trasporto pubblico locale;
- si è ritenuto pertanto necessario dotarsi di un meccanismo di individuazione del costo standardizzato consuntivo, con riferimento al quale provvedere alla quantificazione del saldo da corrispondere o da recuperare ai concessionari del trasporto pubblico locale;
- per la finalità di che trattasi, sono stati individuati i criteri per la definizione dei saldi a conguaglio, di cui alle L. n. 151/81 e L.R. n. 62/83, con Deliberazione di G.R. n. 247 in data 09.05.2017 cui è seguita la L.R. n. 38 del 27.07.2017;
- detti criteri consentono di ricondurre a sistema l'intero panorama normativo adeguandone il contenuto anche alle sopravvenute disposizioni di origine comunitaria incidenti sulla materia, ivi comprendendo le ingenti erogazioni effettuate alle aziende a copertura dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri (per circa € 140mln dal 2004 al 2014 su base regionale);

CONSIDERATO che

- applicando i criteri di cui alla D.G.R. n. 247 del 09.05.2017 ed alla L.R. n. 38 del 27.07.2017 sono stati predisposti i conteggi per i ripetuti conguagli a saldo dal 2004 al 2014 e, sulla base di questi si è pervenuti ad un importo da corrispondere alle aziende che non hanno agito in giudizio per complessivi € 17.092.111,97=, al netto di interessi e rivalutazione;
- contemperando il dato ottenuto con le particolari situazioni risultanti dai bilanci aziendali riclassificati per il servizio contribuito, in ossequio alle indicazioni fornite dall'Avvocatura distrettuale, è stato possibile ipotizzare la corresponsione a dette aziende, a titolo di transazione, di un importo pari a complessivi € 14.623.658,10=, con notevole vantaggio di spesa in favore dell'Ente;
- detto importo è altresì comprensivo della detrazione di tutte le somme già corrisposte a vario titolo: contributi relativamente agli acconti di cui alla L.R. n. 62/83, contributi per le agevolazioni tariffarie di cui alla L.R. n. 44/05, contributi per la gestione delle linee operaie di cui alla L.R. n. 143/99, contributi a ripiano minori introiti per integrazione tariffaria di cui alla L.R. n. 153/98, contributi per i rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri, nonché contributi per il TFR di cui agli artt. 76 e 77 della ripetuta L.R. n. 62/83;



per l'importo di € 14.623.658,10= sono stati pertanto proposti degli accordi preliminari finalizzati alla sottoscrizione di apposite transazioni, da formalizzarsi definitivamente previa individuazione della copertura finanziaria dell'intervento ed adozione dello schema di accordo da parte della Giunta Regionale che con la presente si approva (Allegato sub. 2);

- le suddette proposte sono state accettate da tutte le aziende non ricorrenti ad eccezione di AMA S.p.A., che si è riservata di verificare i conteggi;

RITENUTO

- di validare i conteggi di cui alla tabella allegata sub 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, recante gli importi derivanti dalla applicazione dei criteri previsti alla D.G.R. n. 247 del 09.05.2017 e dalla L.R. n. 38 del 27.07.2017, nonché quelli oggetto di accordo tra le parti, precisando che per AMA S.p.A. il corrispondente importo, non ancora accettato, sarà considerato ed erogato quale somma minima non contestata;
- di precisare che il margine di utile ragionevole richiamato nella precedente D.G.R. n. 247 del 09.05.2017 è pari al 3% per le aziende che, nella D.G.R. n. 7786/90, risultano in classe 1, al 3,5% per le aziende in classe 2 e 3 nonché al 4% per le aziende in classe 4;
- per i concessionari per cui tuttora pendono i giudizi relativi alle annualità di che trattasi, di rinviare la verifica circa la possibilità di effettuare eventuali proposte transattive all'esito di una attenta analisi comparativa sulle questioni e sulle CTU già esperite nei giudizi in corso, tenendo altresì conto dei pareri dell'Avvocatura Distrettuale che patrocinia i giudizi medesimi;
- per la Società Centro Turistico Gran Sasso p.A., di rinviare a successivo atto la quantificazione del conguaglio a saldo, considerata la necessità di effettuare delle verifiche sui contributi comunque erogati relativamente agli anni in cui l'impianto di Tpl della Società è rimasto inattivo per la manutenzione straordinaria ventennale;
- di procedere ai sensi di quanto disposto all'art. 49, c. 2, della L.R. n. 62/83 per le aziende che hanno riportato conguagli a debito;
- di approvare lo schema di transazione di cui all'allegato sub 2, da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo e ciascuna Azienda di Trasporto Pubblico Locale per la accettazione e la corresponsione nel triennio 2017/2019 delle somme di cui alla tabella allegata sub 1, a saldo e stralcio di ogni pretesa per capitale, interessi, rivalutazione, spese, risarcimenti, indennità nonché a qualsiasi altro titolo;
- di dare atto che alla copertura finanziaria dell'intervento conseguente alla approvazione della presente Deliberazione si provvede mediante:
 - per l'anno 2017 la reiscrizione, nell'ambito della Missione 10 "Trasporti e Diritto alla Mobilità", Programma 02 "Trasporto Pubblico Locale", Titolo 01, delle economie vincolate e dei residui passivi perenti sussistenti e riferibili al pagamento dei saldi relativi alla contribuzione di esercizio del Tpl di cui alla Missione 20, Programma 03, Titolo 01;
 - per gli anni 2018 e 2019 lo stanziamento determinato dalle annuali leggi di bilancio nell'ambito Missione 10 "Trasporti e Diritto alla Mobilità", Programma 02 "Trasporto Pubblico Locale", Titolo 01;
- di demandare al Direttore p.t. del Dipartimento, il compimento di tutti gli atti necessari nonché la sottoscrizione delle ripetute transazioni
- di dare mandato al Dirigente p.t. del competente Servizio Bilancio di predisporre gli atti necessari a garantire la reiscrizione delle somme per l'annualità 2017, nonché lo stanziamento, in sede di redazione del bilancio previsionale, della residua somma a valere sulle annualità 2018 e 2019;
- di dare atto che la reiscrizione relativa all'annualità 2017 di cui al precedente capoverso è subordinata all'avvenuta approvazione del Rendiconto 2016;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è conseguente a una puntuale istruttoria in fatto e in diritto degli uffici competenti;

DATO ATTO che per il Dirigente del Servizio di "Supporto Economico Amministrativo" e il Dipartimento "Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica" (vacanti), il Direttore Generale, mediante la sottoscrizione del presente provvedimento, ne attesta la legittimità e la regolarità;

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per quanto sopra esposto:

- di validare i conteggi di cui alla tabella allegata sub 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, recante gli importi derivanti dalla applicazione dei criteri previsti alla D.G.R. n. 247 del 09.05.2017 e dalla L.R. n. 38 del 27.07.2017, nonché quelli oggetto di accordo tra le parti, precisando che per AMA S.p.A. il corrispondente importo, non ancora accettato, sarà considerato ed erogato quale somma minima non contestata;
- di precisare che il margine di utile ragionevole richiamato nella precedente D.G.R. n. 247 del 09.05.2017 è pari al 3% per le aziende che, nella D.G.R. n. 7786/90, risultano in classe 1, al 3,5% per le aziende in classe 2 e 3 nonché al 4% per le aziende in classe 4;
- per i concessionari per cui tuttora pendono i giudizi relativi alle annualità di che trattasi, di rinviare la verifica circa la possibilità di effettuare eventuali proposte transattive all'esito di una attenta analisi comparativa sulle questioni e sulle CTU già esperite nei giudizi in corso, tenendo altresì conto dei pareri dell'Avvocatura Distrettuale che patrocinia i giudizi medesimi;
- per la Società Centro Turistico Gran Sasso p.A., di rinviare a successivo atto la quantificazione del conguaglio a saldo, considerata la necessità di effettuare delle verifiche sui contributi comunque erogati relativamente agli anni in cui l'impianto di Tpl della Società è rimasto inattivo per la manutenzione straordinaria ventennale;
- di procedere ai sensi di quanto disposto all'art. 49, c. 2, della L.R. n. 62/83 per le aziende che hanno riportato conguagli a debito;
- di approvare lo schema di transazione di cui all'allegato sub 2, da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo e ciascuna Azienda di Trasporto Pubblico Locale per la accettazione e la corresponsione nel triennio 2017/2019 delle somme di cui alla tabella allegata sub 1, a saldo e stralcio di ogni pretesa per capitale, interessi, rivalutazione, spese, risarcimenti, indennità nonché a qualsiasi altro titolo;
- di dare atto che alla copertura finanziaria dell'intervento conseguente alla approvazione della presente Deliberazione si provvede mediante:
 - per l'anno 2017 la reiscrizione, nell'ambito della Missione 10 "Trasporti e Diritto alla Mobilità", Programma 02 "Trasporto Pubblico Locale", Titolo 01, delle economie vincolate e dei residui passivi perenti sussistenti e riferibili al pagamento dei saldi relativi alla contribuzione di esercizio del Tpl di cui alla Missione 20, Programma 03, Titolo 01;
 - per gli anni 2018 e 2019 lo stanziamento determinato dalle annuali leggi di bilancio nell'ambito Missione 10 "Trasporti e Diritto alla Mobilità", Programma 02 "Trasporto Pubblico Locale", Titolo 01;
- di demandare al Direttore p.t. del Dipartimento, il compimento di tutti gli atti necessari nonché la sottoscrizione delle ripetute transazioni all'esito della chiusura delle procedure inerenti i rendiconti 2013, 2014, 2015, 2016;
- di dare mandato al Dirigente p.t. del competente Servizio Bilancio di predisporre gli atti necessari a garantire la reiscrizione delle somme per l'annualità 2017, nonché lo stanziamento, in sede di redazione del bilancio previsionale, della residua somma a valere sulle annualità 2018 e 2019;
- di dare atto che la reiscrizione relativa all'annualità 2017 di cui al precedente capoverso è subordinata all'avvenuta approvazione del Rendiconto 2016;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 14 L.R. 77/99):

DIPARTIMENTO "INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA" (DPE)

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: **SUPPORTO ECONOMICO AMMINISTRATIVO**

UFFICIO: **RISORSE FINANZIARIE E ATTIVITA' CONTABILE DEL DIPARTIMENTO**

L'Estensore
Dott. Giovanni Marchese

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Giovanni Marchese

(firma)

Il Dirigente del Servizio
(vacante)

(firma)

Il Direttore Regionale
(vacante)

Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Rivera


(firma)

Il Presidente
Dott. Luciano D'Alfonso
F.to all'originale

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

(firma)




Il Presidente della Giunta

F.to Dott. Luciano D'Alfonso

(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li _____



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

BADIA LUCIANO
(firma)

ALLEGATO SUB 1

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Stefania Valeri)

N.	Azienda	Somma da conteggi al netto di interessi e rivalutazione	Somma proposta in transazione	Note
1	Ditta Boschetti Fernando	356.787,93	150.000,00	Proposta accettata
2	Blasioli S.n.c.	542.261,73	250.000,00	Proposta accettata
3	Cardinale S.r.l.	180.251,28	100.000,00	Proposta accettata
4	Casciato S.r.l.	246.395,41	240.000,00	Proposta accettata
5	Ciarrocchi S.n.c.	277.635,03	150.000,00	Proposta accettata
6	Comune di Crograletto	143.988,31	143.988,31	Proposta accettata.
7	Comune di Sulmona	1.357.375,40	1.357.375,40	Proposta accettata.
8	Er. D'Amico Domenico S.n.c.	81.165,17	80.000,00	Proposta accettata
9	Er. D'Amico Ettore S.n.c.	170.938,45	150.000,00	Proposta accettata
10	Di Curzio S.r.l.	239.530,81	150.000,00	Proposta accettata
11	Di Febo Capuani S.r.l.	24.806,94	24.806,94	Proposta accettata
12	Di Passio Tour S.r.l.	154.306,61	70.000,00	Proposta accettata
13	Enea S.r.l.	69.640,99	69.640,99	Proposta accettata
14	Ferrara S.r.l.	40.054,70	40.054,70	Proposta accettata
15	Fracassa S.r.l.	209.608,30	150.000,00	Proposta accettata
16	Gaspari S.r.l.	174.497,78	174.497,78	Proposta accettata
17	Gaspari Bus S.r.l.	615.237,16	500.000,00	Proposta accettata
18	Giallonardo S.n.c.	117.399,02	117.399,02	Proposta accettata
19	Jacovetti S.a.s.	222.989,09	220.000,00	Proposta accettata
20	Ditta Giovannucci Alberto	674.042,38	300.000,00	Proposta accettata
21	Marcozzi S.n.c.	300.296,95	200.000,00	Proposta accettata
22	Marcozzi S.r.l.	1.450.127,05	700.000,00	Proposta accettata
23	Ripani Leante S.n.c.	130.513,18	130.513,18	Proposta accettata
24	Rovetana Tours S.r.l.	72.799,32	70.000,00	Proposta accettata
25	S.A.T. S.r.l.	398.538,64	398.538,64	Proposta accettata
26	T.U.A. S.p.A.	7.819.367,51	7.819.367,51	Proposta accettata
27	Ditta Spinelli Nicola Filippo	172.594,77	170.000,00	Proposta accettata
28	Ditta Suriano Ugo	301.486,43	150.000,00	Proposta accettata
29	Ama S.p.A.	547.475,63	547.475,63	Proposta non ancora accettata*
TOTALI		17.092.111,97	14.623.658,10	

*importo da corrispondere come somma minima non contestata



ATTO DI TRANSAZIONE

TRA REGIONE ABRUZZO E SOCIETA'/DITTA.....

Il giorno ... del mese di ... dell'anno ... a Pescara presso la sede della Regione Abruzzo in V.le Bovio, 425 sono presenti:

-la Regione Abruzzo, C.F. 80003170661 (di seguito anche solo la "Regione") Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, in persona del Direttore p.t., giusta D.G.R. n.... del...;

- la Società/ditta, con sede legale in ... P.Iva..... in persona del legale rappresentante p.t. Sig./Sig.ra....., C.F. individuato/a dal seguente documento di identità in corso di validità;

le quali, di seguito e per semplicità, sono denominate anche "Parti".

PREMESSO che

- con i DD.PP.RR. 14 gennaio 1972, n. 5 e 24 luglio 1977, n. 616 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative del servizio pubblico dei trasporti;
- la Legge 10 aprile 1981, n. 151 "Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali" ha definito i principi fondamentali cui le Regioni a statuto ordinario devono attenersi nell'esercizio delle potestà legislative e di programmazione in materia di trasporto pubblico locale;
- oltre a individuare i diversi tipi di gestione dei servizi di trasporto, la predetta Legge n. 151/81 ha stabilito che siano le Regioni a provvedere, con le modalità di cui all'art. 5, all'erogazione di contributi di esercizio a favore delle ditte che esercitano attività di trasporto pubblico locale;
- la Regione Abruzzo, in attuazione della normativa nazionale, ha emanato la L.R. 9 settembre 1983, n. 62 che fonda il sistema contributivo dei servizi di trasporto pubblico locale sul sistema dei costi standard e su erogazioni in acconti e successivi conguagli a saldo, ma non ha quantificato il costo standard consuntivo sulla scorta del quale sarebbe stato possibile pervenire ad una determinazione univoca dei conguagli a saldo;
- fino all'esercizio 2003 quanto dovuto alle Aziende ed ai Comuni titolari di servizi di Trasporto pubblico locale in concessione è stato corrisposto dalla Regione Abruzzo, a mezzo di acconti e di successivi saldi, determinati questi ultimi con appositi accordi transattivi;
- medio tempore sono intervenute disposizioni normative nazionali e regionali (L. n. 47/04, L. n. 58/05, L. n. 296/06 e Accordo 30/04/2009, L.R. n. 143/99, L.R. n. 44/05) che hanno inciso sul sistema di contribuzione del trasporto pubblico regionale;



- la Regione Abruzzo comunque non si è dotata di un regolamento che, partendo dalla individuazione del costo standard consuntivo, consentisse di quantificare i conguagli a saldo tenendo anche conto della intervenute precitate norme;
- a partire dal 2004 la Regione Abruzzo ha corrisposto gli acconti, ma risultano ancora da definire i rapporti attinenti la determinazione dei saldi a conguaglio;
- alcuni concessionari, nel vedersi corrispondere gli acconti e le altre spettanze derivanti dalle precitate leggi, ma non i conguagli a saldo, hanno adito le vie giudiziarie;
- nelle cause finora giunte a sentenza la Regione Abruzzo è stata condannata per inadempienza, con gravissime conseguenze sotto il profilo finanziario per le casse regionali, avendo il Tribunale civile di L'Aquila riconosciuto alle parti attrici somme ingenti sia come sorte capitale, sia a titolo di interessi legali e maggior danno, oltre a spese legali (periodo 2004/2007 circa € 11mln di sola sorte capitale per n. 5 aziende; periodo 2004/2008 circa € 2,2mln di sola sorte capitale per n. 3 aziende);
- le decisioni di primo grado fondano i dispositivi su perizie rese dai Consulenti Tecnici d'Ufficio altamente penalizzanti per questa Amministrazione;
- la Regione ha impugnato dette sentenze di primo grado ritenendo le ragioni poste a suffragio delle stesse viziate da errori metodologici e di calcolo, nonché basate su metodologie tra loro differenti e contrastanti;
- le suindicate cause sono tuttora sub iudice dinanzi la Corte d'Appello di L'Aquila;

DATO ATTO che

- l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha rappresentato, al fine di evitare ulteriori gravosi contenziosi con le aziende di Tpl che non hanno agito in giudizio, la necessità che la vicenda venga risolta con l'adozione di tutti i provvedimenti idonei ad eliminare la rilevata incertezza sulle somme da corrispondersi ai concessionari del trasporto pubblico locale;
- si è ritenuto pertanto necessario dotarsi di un meccanismo di individuazione del costo standardizzato consuntivo, con riferimento al quale provvedere alla quantificazione del saldo da corrispondere o da recuperare ai concessionari del trasporto pubblico locale;
- per la finalità di che trattasi, sono stati individuati i criteri per la definizione dei saldi a conguaglio, di cui alle L. n. 151/81 e L.R. n. 62/83, con Deliberazione di G.R. n. 247 in data 09.05.2017 cui è seguita la L.R. n. 38 del 27.07.2017;
- detti criteri consentono di ricondurre a sistema l'intero panorama normativo adeguandone il contenuto anche alle sopravvenute disposizioni di origine comunitaria incidenti sulla materia, ivi comprendendo le ingenti erogazioni effettuate alle aziende a copertura dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri (per circa € 140mln dal 2004 al 2014 su base regionale);

CONSIDERATO che

- applicando i criteri di cui alla D.G.R. n. 247 del 09.05.2017 ed alla L.R. n. 38 del 27.07.2017 sono stati predisposti i conteggi per i ripetuti conguagli a saldo dal 2004 al 2014 e, sulla base di questi, si è pervenuti ad un importo da corrispondere alla



Società/Ditta....., che non ha agito in giudizio, pari a € ...=, importo determinato al netto di interessi e rivalutazione;

- contemperando il dato ottenuto con le particolari situazioni risultanti dai bilanci aziendali riclassificati per il servizio contribuito, in ossequio alle indicazioni fornite dall'Avvocatura distrettuale, è stato possibile ipotizzare la corresponsione in favore della Società/Ditta.... a titolo di transazione, di un importo pari a complessivi €=, con notevole vantaggio di spesa in favore dell'Ente (poiché la parte ha rinunciato alla maggior somma dovuta a titolo di sorte capitale e/o alle somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione);
- per l'importo di € ...= è stato sottoscritto con la Società/Ditta un accordo preliminare finalizzato alla sottoscrizione di successiva transazione, come da verbale del allegato alla presente;
- con D.G.R. n.... del ... è stato approvato lo schema della presente transazione dando atto che
 1. alla copertura finanziaria della medesima si provvede mediante:
 - per l'anno 2017 la reiscrizione, nell'ambito della Missione 10 "Trasporti e Diritto alla Mobilità", Programma 02 "Trasporto Pubblico Locale", Titolo 01, delle economie vincolate e dei residui passivi perenti sussistenti e riferibili al pagamento dei saldi relativi alla contribuzione di esercizio del Tpl di cui alla Missione 20, Programma 03, Titolo 01;
 - per gli anni 2018 e 2019 lo stanziamento determinato dalle annuali leggi di bilancio nell'ambito Missione 10 "Trasporti e Diritto alla Mobilità", Programma 02 "Trasporto Pubblico Locale", Titolo 01;
 2. la reiscrizione relativa all'annualità 2017 è subordinata all'avvenuta approvazione del Rendiconto 2016;
- con la sottoscrizione del presente atto, le Parti, come sopra generalizzate, rinunciano, in via transattiva, ad ogni contestazione, pretesa, diritto ed azione relativamente ai conguagli a saldo sui contributi di esercizio per il trasporto pubblico ex L.R. n. 62/83 e s.m.i, per le annualità dal 2004 al 2014.

VISTA la D.G.R. n. 247 del 9 maggio 2017;

VISTA la L.R. n. 38 del 27.07.2017;

VISTA la D.G. R. n. ... del...

VISTO il Verbale di intesa sottoscritto dalle Parti in data ...

VISTO l'art. 1965, comma 1, c.c.;

VISTO l' art. 23 della L.R. n. 77/99 della Regione Abruzzo.

Tanto premesso si stipula e conviene quanto segue:

Articolo 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della transazione.

Articolo 2

- 2.1 Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti, come sopra generalizzate, rinunciano, in via



transattiva, ad ogni contestazione, pretesa, diritto ed azione relativamente ai conguagli a saldo sui contributi di esercizio per il trasporto pubblico ex L.R. n. 62/83 e s.m.i, per le annualità dal 2004 al 2014.

2.2. La Regione Abruzzo, dato atto del vantaggio economico scaturente dalla sottoscrizione del presente atto, come in premessa esplicitato, si impegna a corrispondere in favore della Società/Ditta, che accetta, a titolo di transazione, la somma omnicomprensiva di € ... (.../..), a saldo e stralcio di ogni diritto e pretesa comunque dipendenti dai rapporti di cui in premessa.

2.3. La Regione Abruzzo dichiara che la somma di cui al punto 2.2 sarà erogata con le seguenti modalità:

- la prima rata pari a € ... entro l'esercizio 2017
- la seconda rata pari a € ... entro l'esercizio 2018;
- la terza rata pari a € ... entro l'esercizio 2019.

2.4 Le scadenze di cui al precedente punto 2.3 sono subordinate all'approvazione del rendiconto 2016 come previsto dalla L.R. n. 38 del 27.07.2017;

Art. 3

3. La Società /Ditta ... accetta il pagamento della somma di cui al secondo comma dell'art. 2, con le modalità descritte ai punti 2.3 e 2.4, dichiarando di non aver più nulla a pretendere per qualsiasi titolo, causa o ragione, relativamente ai conguagli a saldo sui contributi di esercizio per il trasporto pubblico ex L.R. n. 62/83 e s.m.i, per le annualità dal 2004 al 2014.

Art. 4

4 Le Parti dichiarano che, con l'esecuzione di quanto previsto negli articoli che precedono, sono soddisfatti diritti, pretese o pendenze comunque relativi ai conguagli a saldo sui contributi di esercizio per il trasporto pubblico ex L.R. n. 62/83 e s.m.i, per le annualità dal 2004 al 2014, e pertanto confermano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa, avendo il presente accordo natura di transazione.

Per la Regione Abruzzo _____

Per la Società/Ditta _____



Luogo e data _____